

Codice A1509A

D.D. 15 gennaio 2018, n. 23

L. 266/91 e L.R. 38/94 e s.m.i. Diniego di iscrizione alla sezione "Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico" del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato - Ufficio decentrato del Verbano Cusio Ossola - dell' "Associazione per la valorizzazione dell'Archeologia e della storia antica" - C.F. 93040470036 - con sede legale nel Comune di Baceno (VB).

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 "L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione 'Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";
- la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato (allegato A);
- la DGR n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Dato atto che l'Accordo adottato in applicazione dell'art.10, commi 1 e 6, della L.R. 23/2015, di cui alla citata D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, prevede l'impegno della Regione, della Città metropolitana e delle province a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme regolamentari provinciali;

Visto il D. Lgs. 3/07/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", in vigore dal 3/08/2017, che prevede, tra l'altro, all'art. 101 commi 2 e 3, che *"fino ad operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti..."* nei relativi registri... e... *"il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale ... nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore"*;

vista l'istanza di iscrizione alla sezione "Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico" del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato – Ufficio decentrato del Verbano Cusio Ossola – inoltrata dal Presidente e Legale Rappresentante dell' "Associazione per la valorizzazione

dell'Archeologia e della storia antica” – C.F. 93040470036 - con sede legale nel Comune di Baceno (VB), pervenuta in data 11 agosto 2017, prot. n. 31586/A1509A;

vista la richiesta via e-mail del 22 agosto 2017 di integrazione della documentazione inviata all'indirizzo di posta elettronica dell'Associazione comunicato nell'istanza di iscrizione;
dato atto che non è pervenuto alcun riscontro in merito alla richiesta del 22 agosto 2017 ed essendo decorsi i termini assegnati, si rende necessario procedere all'avvio del procedimento;

vista la comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione prot. n. 37663/A1509A del 5 ottobre 2017;

Vista la documentazione agli atti allegata all'istanza di iscrizione dell' Organizzazione in oggetto:

- Atto costitutivo e statuto redatti in data 20 febbraio 2016 e registrati presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Domodossola – in data 2 marzo 2016, n. 432 Serie III;
- Scheda di iscrizione;
- Relazione delle attività dell'Associazione;
- Copia del bilancio consuntivo 2016;
- Copia del libro soci e registro aderenti;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e di atto di notorietà relativa all'elenco delle documentazione inviata;
- Copia del documento di identità del Legale Rappresentante.

Vista la ns. nota prot. 39211/A1509A del 17 ottobre 2017 di sospensione dei termini del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con la quale sono stati evidenziati alcuni elementi critici rispetto alla normativa in materia;

atteso che la comunicazione è stata trasmessa all'indirizzo e-mail comunicato nell'istanza di iscrizione ed è stata visualizzata in data 23 ottobre 2017;

dato atto che sono decorsi infruttuosamente i 30 giorni di sospensione previsti dalla nota richiamata senza che pervenisse alcun riscontro dall'organizzazione di cui trattasi;

vista la nota prot. n. 45694/A1509A del 30 novembre 2017 di preavviso di diniego d'iscrizione ai sensi dell'art. 10/bis della L.n. 241/90 e s.m.i.;

atteso che la comunicazione trasmessa con raccomandata è stata consegnata in data 11 dicembre 2017 come da copia della ricevuta di ritorno agli atti del Settore competente;

dato atto che sono decorsi i 10 giorni di cui all'art. 10/bis della L. 241/90 e s.m.i. previsti dalla nota richiamata senza che pervenisse alcun riscontro dall'organizzazione di cui trattasi;

vista l'istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Coesione Sociale aventi sede a Verbania.

Considerato che l'Associazione di cui sopra non risulta in possesso dei requisiti previsti dalla succitata normativa (L. n. 266/1991, L.R. n. 38/1994 e disciplina regionale attuativa) per l'iscrizione alla sezione “Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico” del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato – Ufficio decentrato del Verbano Cusio Ossola, in particolare:

- la relazione sull'attività non dettaglia l'attività di volontariato svolta e in programma, l'apporto determinante e prevalente dei volontari, il loro numero e le modalità d'impiego degli stessi, né viene data evidenza dell'effettiva operatività dell'organizzazione da almeno sei mesi all'atto della presentazione dell'istanza;
- dal bilancio non emergono elementi atti a confermare lo svolgimento di attività di volontariato;
- emergono criticità in merito al principio della democraticità della struttura in quanto il Direttivo risulta composto da tre componenti in relazione alla base sociale formata da cinque soci;
- non è stata presentata la copia del verbale di assemblea dei soci di approvazione del bilancio consuntivo 2016;

Dato atto che l'adozione del provvedimento di diniego di iscrizione al Registro Regionale da parte dell'Organizzazione di volontariato sopra individuata compete all'Amministrazione Regionale.

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 90 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di non iscrivere alla sezione "Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico" del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato – Ufficio decentrato del Verbano Cusio Ossola, la seguente Associazione:

Denominazione dell'organizzazione	Sede legale (indicare il Comune) e codice fiscale
Associazione per la valorizzazione dell'Archeologia e della storia antica	Baceno (VB) Codice fiscale: 93040470036

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO

Visto di controllo
Il Direttore Regionale
Dr. Gianfranco BORDONE